

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 novembre 2021

**Plenaria**

**108ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, del 27 aprile, del 5, 12 e 26 maggio, del 6, 13, 20 e 26 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la Giunta, a maggioranza, ha respinto la proposta avanzata dal senatore Durnwalder ed ha incaricato il senatore Pillon di avanzare una nuova proposta conclusiva.

Il relatore, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), preliminarmente sottopone ai membri della Giunta un articolo della Gazzetta di Modena del 3 novembre 2021, relativamente alla questione della videoregistrazione effettuata dal signor Bianchini.

Ricorda a tal proposito che l'11 ottobre è pervenuta alla Giunta una lettera da parte dell'onorevole Giovanardi, nella quale lo stesso ha sottolineato che la videoregistrazione effettuata dal signor Bianchini, oggetto

dell'integrazione istruttoria citata dal precedente relatore nella seduta del 6 ottobre 2021, è stata in realtà già utilizzata dall'autorità giudiziaria e in particolare che la stessa è stata utilizzata dal Pubblico ministero per chiedere il giudizio immediato. Alla luce di questa prospettazione l'onorevole Giovanardi ha configurato l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'attivazione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, atteso che l'utilizzo della predetta fonte di prova è avvenuta senza una preventiva richiesta di autorizzazione al Senato e conseguentemente senza che questo ramo del Parlamento abbia potuto esercitare il proprio potere autorizzativo in merito alla videoripresa in questione.

Occorre preliminarmente rammentare che la Cassazione penale – ovviamente con riferimento ai soggetti non parlamentari – ha chiarito come le videoregistrazioni effettuate dai privati sono assimilabili a «prove documentali» rappresentative, acquisibili *ex* articolo 234 del codice di procedura penale (in tal senso Cassazione penale, V, 12 novembre 2020, n. 31831; anche Cassazione penale, V, 19 novembre 2020, n. 32544; Cassazione penale, V, 15 luglio 2020, n. 21027).

Tale principio non può estendersi tuttavia ai parlamentari, atteso la prerogativa di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Riguardo al profilo in questione si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – relativa a i tabulati – precisa testualmente che «*non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente (sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall'altro, sussista una differenza "ontologica"*» (vedi punto 2.3 della parte in diritto della predetta sentenza). La Consulta sottolinea inoltre che «*il duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi"*».

La Corte costituzionale nella predetta sentenza evidenzia altresì che la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione «*può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare*», affermando altresì che «*tale capacità intrusiva assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione*».

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l'individuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni

effettuate dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti delle sue conversazioni.

In altri termini, se il tabulato telefonico è qualificabile come «*intercettazione di conversazioni o comunicazioni*» ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – come precisato a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – a maggior ragione è configurabile come intercettazione di conversazioni una videoripresa effettuata da un privato che coinvolga un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria – su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un'utenza telefonica di un terzo, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le intercettazioni effettuate da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti. Come emerso in più occasioni anche nel corso del dibattito relativo alla vicenda in questione, diversamente opinando si arriverebbe al paradosso che qualsiasi privato possa intercettare col proprio cellulare un parlamentare e che l'autorità giudiziaria possa avvalersi di tali captazioni senza richiederne l'autorizzazione, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68 della Costituzione.

Peraltro, in via meramente ipotetica e astratta, l'autorità giudiziaria potrebbe sapere che il privato stia intercettando un parlamentare e nonostante questa consapevolezza lasciare che le captazioni private siano effettuate per poter poi avvalersi delle stesse aggirando in tal modo l'articolo 68 della Costituzione. Addirittura l'autorità giudiziaria potrebbe – sempre come mero caso ipotetico e «di scuola» – stringere un accordo (ovviamente illecito) con un privato eludendo la prerogativa contemplata nel predetto articolo 68. Senza il vaglio di un'autorizzazione del Senato all'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria delle captazioni effettuate da un privato (utilizzo ovviamente nei confronti di un parlamentare) queste situazioni non potrebbero in alcun modo essere arginate.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria prescinda da tale istanza e quindi non richieda preventivamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, l'atto compiuto è inutilizzabile, come dispone espressamente l'articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale. Tale disposizione normativa preclude quindi l'utilizzabilità di tali atti, con tutti gli effetti processuali di tale preclusione e anche dell'eventuale violazione di tale disciplina. La strada dell'inutilizzabilità di cui all'articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale non può tuttavia essere percorsa dalla Giunta e dal Senato, atteso che riveste una valenza esclusivamente processuale e può essere fatta valere solo in sede giudiziaria, dal senatore interessato o dai suoi avvocati difensori. Il predetto riflesso relativo alla inutilizzabilità processuale – come detto, estraneo alle competenze della Giunta e del Senato – non può tuttavia considerarsi assorbente né tantomeno preclusivo rispetto alla tutela delle prerogative da

parte del Senato, atteso che sono proprio le Camere le titolari delle prerogative e che, conseguentemente, sono proprio le stesse ad essere investite del compito di tutelarle attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, a prescindere quindi dalle strategie difensive processuali dell'interessato. Ad ulteriore conferma della titolarità delle prerogative in capo al Senato e non al singolo senatore, si evidenzia che tali prerogative non sono disponibili da parte del senatore interessato, che non può rinunciarvi, spettando alla Camera in questione il compito di decidere in merito alle stesse.

Chiarita la necessità di acquisire l'autorizzazione del Senato all'utilizzo delle videoriprese private nei confronti di un senatore, resta da chiarire se l'autorità giudiziaria abbia in qualche modo già utilizzato la predetta videoripresa ed abbia in tal modo già leso le attribuzioni autorizzatorie del Senato.

A tal proposito il relatore ritiene utile richiamare alcuni aspetti della disciplina del giudizio immediato previsti dal codice di procedura penale, rilevanti nel caso in esame in quanto il Pubblico ministero ha già chiesto il giudizio immediato nei confronti dell'onorevole Giovanardi e il Giudice delle indagini preliminari ha già accolto tale richiesta, disponendo quindi il predetto giudizio immediato.

In particolare si rammenta che l'articolo 453 del codice di procedura penale subordina la proponibilità della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero alla sussistenza del requisito dell'«*evidenza della prova*».

L'articolo 454, comma 2-bis, stabilisce peraltro che «*Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova [OMISSIS]*».

L'articolo 456 del codice di procedura penale, nel fare rinvio alle le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2, prevede inoltre che il decreto che dispone il giudizio immediato debba contenere, tra gli altri elementi, «*l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono*» (comma 1, lettera d) del citato articolo 429).

Appare quindi evidente che il giudice chiamato a pronunciarsi in merito all'istanza del Pubblico ministero, al fine di stabilire se una fonte di prova abbia o meno il carattere dell'evidenza, debba effettuare una valutazione sulle fonti di prova, a cui peraltro deve poi fare riferimento nel decreto che dispone il giudizio immediato.

In altri termini, la richiesta del Pubblico ministero di un giudizio immediato nei confronti dell'onorevole Giovanardi è stata basata su una valutazione di evidenza delle fonti di prova a disposizione dell'autorità giudiziaria, tra le quali va annoverata anche la videoripresa del Bianchini. Nessuna dichiarazione è agli atti della Giunta e nessuna affermazione con cui il Giudice delle indagini preliminari abbia dichiarato di escludere la videoripresa dalle fonti di prova ammesse al giudizio di evidenza della

prova ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato del Pubblico ministero.

In conclusione, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, in relazione ai profili fin qui rappresentati, atteso che la lesione delle attribuzioni del Senato presenta i caratteri dell'attualità (come precedentemente illustrato), riservandosi di formulare la proposta conclusiva relativa all'insindacabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13, 20 e 26 ottobre, del 3 novembre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), intende preliminarmente precisare che, sul piano metodologico, nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari di cui al documento in titolo tutte le valutazioni debbono essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta che, per un principio di separazione dei poteri, non possono sostanzialmente in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale, spettante all'esclusiva competenza del cosiddetto Tribunale della libertà, né, tanto meno, può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari, aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado ed alla fase processuale successiva dinanzi alla Corte di Cassazione.

Si ritiene pertanto imprescindibile l'attenersi rigorosamente a tale impostazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo «giurisdizionale» improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al Tribunale del riesame, come pure con quello spettante alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Peraltro, ciò si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale (ossia con la tutela della funzione parlamentare) che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione, le quali rappresentino deroghe al principio di uguaglianza (*rectius* al principio di parità di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione) e in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti

limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul *fumus persecutionis*.

La dottrina e la giurisprudenza parlamentare distinguono tre tipologie di *fumus persecutionis*: il *fumus* di primo grado (inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato, dovuta ad esempio ad un'inimicizia o ad un'avversione personale), il *fumus* di secondo grado (ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atte a far trapelare, da elementi oggettivi il *fumus* stesso, ad esempio dalla ripetizione di azioni investigative sul medesimo titolo di reato, tutte terminate con decisioni favorevoli all'indagato)) ed infine il *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. Va ribadito a proposito del *fumus* di terzo grado che la Giunta non deve sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* di terzo grado (cosiddetto *fumus* oggettivo).

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che – come ha sottolineato lo stesso senatore Cesaro anche nell'ultima memoria difensiva depositata il 10 novembre 2021 – molteplici sono le iniziative giudiziarie che lo hanno coinvolto.

In particolare, nel procedimento penale n. 48722/17 R.G. Mod. 21, generato da un'indagine denominata «Metastasi», il senatore Cesaro segnala di essere stato indagato per concorso esterno con il *clan* dei Casalesi. Nell'ambito di tale procedimento, riferisce che il Tribunale del riesame di Napoli annullò l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, per assenza dei gravi indizi di colpevolezza; successivamente, la Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Napoli, con la conseguenza che la sua posizione fu definitivamente archiviata in data 2 settembre 2016.

Viene quindi citato il procedimento penale n. 6164/17 R.G. dib., nel quale il senatore Cesaro fu indagato unitamente ai fratelli Aniello e Raffaele. Il senatore Cesaro precisa che il procedimento è proseguito poi solo nei confronti di questi ultimi ed è stato definito in data 24 settembre 2021 con sentenza di assoluzione degli stessi dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con il *clan* Polverino. Il senatore osserva peraltro che la relativa indagine, condotta dai ROS di Napoli, fu denominata «Meatball», in tal modo evocando a suo avviso la sua persona a causa di un nomignolo a lui attribuito in passato dai *mass media*.

Viene poi richiamato il procedimento penale n. 8701/17 R.G.N.R. presso il Tribunale di Napoli Nord, in cui sono stati contestati al senatore Cesaro plurimi fatti di corruzione elettorale; il senatore rileva che anche tale indagine è scaturita dalle informative riguardanti la citata indagine «Meatball» e che il procedimento si è poi concluso con la sentenza di as-

soluzione del 17 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.

Per completezza si rammenta infine che l'odierna vicenda, inserita nell'ambito del procedimento penale n. 8491/2016 RGNR-DDA – n. 22357/2019 RG GIP-DDA – 285/21 ROCC-DDA, vede il senatore Cesaro indagato per concorso esterno con l'associazione mafiosa denominata *clan* Puca in relazione, in particolare, a fatti avvenuti in occasione di alcune competizioni elettorali svoltesi presso il comune di Sant'Antimo.

La Procura della Repubblica di Napoli in tutti i procedimenti fin qui citati ha agito nell'ottica prospettica di dimostrare un collegamento del senatore Cesaro con la criminalità organizzata, attraverso la fattispecie del c.d. concorso esterno.

In tutte e tre le iniziative precedentemente evidenziate, collocate in un lasso temporale ravvicinato e in un unico contesto territoriale, gli inquirenti hanno formulato ipotesi accusatorie di concorso esterno del senatore Cesaro con tre diverse organizzazioni criminali, con gli esiti tutti favorevoli all'indagato come fin qui evidenziato.

In tale prospettiva appare configurabile un *fumus* di secondo grado, atteso che la modalità in cui è stata promossa l'attività investigativa in questione appare suscettibile di collocarsi nel medesimo contesto territoriale e temporale di altre iniziative riguardanti il medesimo titolo di reato, tutte risultate infondate in fase successiva.

È appena il caso di precisare che il *fumus* non richiede una prova della persecutorietà, essendo intrinsecamente connaturato al concetto ontologico di *fumus* un sospetto di persecutorietà plausibile alla luce di parametri di ragionevolezza e di verosimiglianza. Nel caso di specie esula quindi dai compiti della Giunta trovare elementi probatori della persecutorietà, essendo sufficiente il mero «plausibile sospetto» della persecutorietà stessa, in altri termini il mero *fumus persecutionis*.

Tale iniziativa – apparentemente e formalmente estranea e distinta rispetto alle altre ma sostanzialmente collegata alle stesse dal titolo di reato contestato (concorso esterno in associazione mafiosa), dal medesimo contesto territoriale (area di Napoli), dal ridotto arco temporale che ha caratterizzato il ripetersi delle iniziative investigative ed infine la conclusione favorevole all'indagato dei procedimenti impugnatori attivati dallo stesso (precedentemente descritti) – è idonea a radicare la plausibilità del «sospetto» di persecutorietà (*rectius* del *fumus persecutionis*), ancorandola a parametri oggettivamente riscontrabili.

Il relatore, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alle conseguenti limitazioni delle competenze della Giunta e del Senato, non entra nel merito dei vari profili di infondatezza dell'ordinanza in questione e quindi non entra nel merito della circostanza che la motivazione della stessa è completamente incongrua e vaga, non dando evidenza all'elemento che Cesaro è incensurato, non tenendo conto del tempo trascorso dall'inizio del procedimento ed altresì basandosi su un pericolo di reiterazione generico e scarsamente circostanziato.

Alla luce di quanto sopra, il relatore propone alla Giunta di respingere la richiesta di arresti domiciliari, attesa la sussistenza di un *fumus persecutionis* di secondo grado.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### VERIFICA DEI POTERI

##### **Regione Veneto**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e proseguito nelle sedute del 13, 20 e 26 ottobre e del 3 novembre 2021.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), così come già evidenziato nel corso della discussione, osserva che la tesi avanzata dal relatore è la meno conforme alla *ratio* della disciplina elettorale, il cui intento è evitare che si alterino gli equilibri tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, sulla base di eventi del tutto contingenti o casuali. Alla luce di tale impostazione, pertanto, a suo avviso, il seggio rimasto vacante nella regione Veneto va attribuito alla lista appartenente alla stessa coalizione, quale risulta in questo determinato momento storico-politico; conseguentemente, risulterebbe da assegnare il seggio nella stessa regione al candidato della lista Forza Italia, dal momento che la lista Fratelli d'Italia non fa più parte della coalizione di centro-destra, non sostenendo l'attuale Esecutivo e che la Lega ha esaurito i propri candidati nella regione Veneto.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia alla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica alla proposta del relatore, rileva che la fattispecie in esame impone la rigorosa applicazione della disciplina elettorale vigente la quale, in caso di vacanza del seggio ed esaurimento dei candidati di una lista, stabilisce un'apposita procedura articolata in una serie di fasi ben definite. Si tratta degli articoli 3, 4 e 5 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tale disposizione, infatti, è ben evidente che i diversi passaggi sono concatenati e non possono subire salti o alterazioni, sicché il comma 5 del citato articolo 84 può essere applicato solo nel caso in cui il precedente comma 4 dia esito infruttuoso.

Tuttavia, nella vicenda in esame, il comma 4 dell'articolo 84 deve senz'altro trovare applicazione, confermando il seggio originariamente attribuito alla lista della Lega, individuando il candidato subentrante appartenente alla stessa lista nella regione dove essa ha riportato il più alto resto.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) rammenta quanto già deciso dalla Giunta in occasione del seggio rimasto vacante nella regione Sicilia, mettendo in evidenza che in quel caso si individuò il candidato in altra regione, tenuto conto che la lista Movimento 5 Stelle, che aveva esaurito i propri candidati, non risultava in coalizione. Si trattò di una soluzione di carattere residuale, come argomentato dal relatore della regione, senatore Urraro, nella proposta che poi fu confermata dal voto dell'Assemblea.

In questa vicenda, al contrario, tale criterio di carattere del tutto eccezionale non può essere seguito, dal momento che si è di fronte a liste coalizzate. Per tali motivi, reputa che la proposta avanzata dal relatore sia coerente con la disciplina elettorale e meritevole di accoglimento.

Il senatore BALBONI (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica alla proposta del relatore, pone in risalto che la Giunta e il Senato si sono pronunciate nel caso del seggio rimasto vacante nella regione Sicilia, avallando la tesi del relatore di quella regione, senatore Urraro, secondo la quale in quella fattispecie il seggio andava attribuito in altra regione poiché la lista Movimento 5 Stelle aveva esaurito i propri candidati nella regione Sicilia e non risultava in coalizione con altre forze politiche. Si trattò di una soluzione eccezionale e straordinaria che fu applicata in assenza di altri criteri e derogando al principio costituzionale della base regionale del Senato.

Tuttavia, nel caso del seggio rimasto vacante nella regione Veneto, la menzionata soluzione non è invocabile poiché chiaramente la disciplina elettorale prevede che per l'attribuzione del seggio rimasto vacante nella regione siano considerate le altre liste appartenenti alla stessa coalizione. Pertanto, la proposta del relatore risulta essere ragionevole e conforme alla Costituzione e alla citata disciplina elettorale, attribuendo il seggio rimasto vacante ad un candidato appartenente alla lista Fratelli d'Italia.

Per completezza reputa che non può essere sostenuta la tesi avanzata in precedenza dal senatore Paroli sia perché il vincolo di mandato è escluso dalla Costituzione sia perché tale tesi risulta fondata su considerazioni di carattere squisitamente politico che non trovano fondamento giuridico, tanto più che attualmente non c'è un pericolo di maggioranze ristrette a sostegno dell'Esecutivo.

L'orientamento espresso dai senatori della Lega, pur comprendendo pienamente lo stato d'animo, non può comunque essere condiviso atteso che occorre riportarsi agli elementi di diritto e applicare in modo rigoroso la legge elettorale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, senatore Durnwalder, di attribuire il seggio rimasto vacante nella regione Veneto al primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei.

La Giunta, a maggioranza, respinge tale proposta.

Il PRESIDENTE, a seguito del rigetto della proposta avanzata dal relatore Durnwalder, avverte che verranno poste in votazione le proposte alternative per l'assegnazione del seggio vacante, secondo l'ordine espositivo della relazione svolta nella seduta del 6 ottobre scorso.

Pertanto, pone ai voti la proposta di attribuire il predetto seggio alla lista Lega nella regione che ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, ossia la regione Calabria, con l'accertamento che il primo dei non eletti della lista Lega è la candidata Clotilde Minasi.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE si riserva quindi di designare il relatore per l'Assemblea, scelto tra i senatori favorevoli alla deliberazione adottata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

*La seduta termina alle ore 9,15.*